



COMUNE DI CARINOLA
Provincia di Caserta
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Settore Affari Generali
Piazza O.Mazza -0823/734205 Fax 0823/939159

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

n. 19 del 05.02.2015

Oggetto: Procedimento penale a carico di amministratore comunale. Legale di comune gradimento per la difesa in giudizio.

L'anno duemilaquindici il giorno 5 del mese di Febbraio alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
DE RISI LUIGI SALVATORE A.	Sindaco	X	
DEL PRETE GIUSEPPE	Assessore		X
D'ANGELO MARIA TERESA	Assessore		X
MARRESE ANTIMO	Assessore	X	
NARDELLI ANTONIO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Licciardi.

Constatato il numero legale il Sindaco, Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

In prosieguo

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente.

VISTI i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs.267/2000.

Con voti unanimi e favorevoli.

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata e allegata ;
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, favorevole e palese, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di darne seguito.
Letto confermato e sottoscritto.

Oggetto : Procedimento penale a carico di amministratore comunale . Legale di comune gradimento per la difesa in giudizio.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Prof. Gennaro Giovanni Mannillo, in qualità Sindaco p.t. del Comune di Carinola nel periodo dal 16/04/2008 al 27/04/2010, ha ricevuto notifica dell'”*avviso alla persona sottoposta alle indagini della conclusione delle indagini preliminari e contestuale informazione di garanzia e nomina difensore*”. in relazione al procedimento penale 22923.1021 R.G. ;

CHE con nota Prot. 206 del 09/01/2015 il Prof. Mannillo ha comunicato il nominativo del difensore di fiducia scelto nella persona dell'Avv. Alberto Tortolano con studio legale in Napoli. e contestualmente ha chiesto il gradimento dell'Amministrazione alla suindicata nomina;

CONSIDERATO che l'articolo 22 del DPR n. 347/1983, l'articolo 67 del DPR n. 268/1987, l'articolo 50 del DPR n. 333/1990 e l'articolo 28 del CCNL del 14.09.2000 prevedono che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dalla apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

RILEVATO che tale disciplina, che è stata ritenuta dalla giurisprudenza applicabile anche agli amministratori pubblici

(cfr. ex multis, Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641; Cass. Civ., SS. UU., 9 marzo 2007, n. 5398; Cons. di Stato, Sez. V, 7 novembre 2007, n. 5786) risponde all'esigenza di evitare che un dipendente o amministratore di un ente pubblico, chiamato ingiustamente a rispondere di presunte attività illecite nell'espletamento dei compiti d'ufficio, debba sopportare il peso economico del processo;

DATO ATTO che l'assunzione a carico dell'ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale al dipendente/amministratore non è automatico, ma consegue solo al verificarsi di una serie di presupposti e di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto ad operare anche ai fini di una trasparente, efficace ed economica gestione delle risorse

pubbliche. Tali presupposti e le connesse valutazioni concernono:

1. l'esistenza di esigenze di tutela di interessi e diritti facenti capo all'ente pubblico;
2. la stretta inerenza del procedimento penale a fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente/funziionario pubblico;
3. l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal soggetto sottoposto a procedimento penale e l'ente di appartenenza;
4. la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione/archiviazione con formula piena o cd. liberatoria, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione (vedasi in proposito: Cons. di Stato, Sez. V, 17 luglio 2001, n. 3946; Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre 2000, n. 54; Corte dei Conti, SS. RR., 18 giugno 1986, n. 501; Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641).

RISCONTRATO che i primi tre punti sussistono mentre per il quarto punto si verificherà la sua sussistenza a seguito della conclusione del procedimento;

PRESO ATTO

- della recente sentenza della Corte dei Conti della Lombardia del 27.04.2010 che esprime parere favorevole in ordine all'assunzione della difesa legale di amministratori e dipendenti coinvolti in un procedimento penale qualora sussistano le quattro condizioni sopra riportate;
- della sentenza (n. 787/2012) Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Puglia, che ha esteso la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese legali agli amministratori locali, che in un primo

momento era stato escluso dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza 24 maggio 2010, n. 12645) e che il principio era stato poi ribadito dal Ministero dell'Interno. Ora, la recente sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei Conti modifica tale orientamento applicando un principio generale dell'ordinamento italiano, quello secondo cui nello svolgimento di un mandato non devono essere supportati ulteriori oneri.

Assimilando l'incarico di amministratore locale al mandato, i giudici pugliesi chiariscono che così come l'articolo 1720 del Codice civile dispone che il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico anche gli amministratori locali (che sono stati assolti in via definitiva) hanno diritto al rimborso delle spese legali sostenute nell'espletamento dei loro compiti di ufficio.

CONSIDERATO che l'orientamento della Corte dei Conti con riferimento alla questione se ed entro quali limiti sia ammissibile la rimborsabilità delle spese legali a posteriori, cioè nel caso in cui la richiesta del dipendente sia stata avanzata a procedimento concluso anziché sin dall'apertura del procedimento, e specificamente nell'ipotesi in cui il dipendente abbia omesso di sottoporre la scelta del difensore alla condivisione da parte dell'ente, ha già avuto modo di rilevare che il dato testuale dell'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987 (ed oggi dell'art. 28 del CCNL di comparto) fa riferimento espresso alla necessità che il legale, che assumerà la difesa del dipendente con relativo onere a carico dell'ente locale, sia "di comune gradimento" (ex multis, Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 12 novembre 2009, n. 1000; Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 21 dicembre 2009, n. 1135).

RILEVATO pertanto che si ritiene esclusa "la possibilità per l'ente di prevedere il rimborso delle spese legali a carico dell'Ente se vi è stata una scelta del tutto autonoma e personale del dipendente/amministratore nella nomina del proprio difensore, senza che sia stata data la possibilità all'Amministrazione di essere coinvolta nelle decisioni inerenti il patrocinio legale" (Corte dei Conti, Sez. regionale controllo Lombardia n. 1137 del 21 dicembre 2009);

DATO ATTO che il nominativo del legale di fiducia dell'ex amministratore, di seguito riportato, risulta essere di gradimento anche dell'amministrazione comunale di Carinola;

- Avv. Alberto Tortolano con studio legale in Napoli

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO lo Statuto del Comune;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che il Responsabile del Servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile della proposta ;

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** del nominativo del legale di fiducia dell' amministratore coinvolto nel procedimento penale iniziato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere;
2. **DI DARE ATTO** che il nominativo, di seguito riportato, è di gradimento anche all'amministrazione comunale di Carinola, e che allo stato non si rilevano conflitti di interesse:
- Avv. Alberto Tortolano, del foro di Santa Maria Capua Vetere, con studio in Napoli – Centro Direzionale;
3. **DI DARE ATTO** che in caso di assoluzione con formula piena tutte le spese saranno rimborsate all'interessato,
posto che sussistano tutte le condizioni di legge e che l'avvocato indicato applichi i minimi tariffari previsti dalle tabelle professionali;
- 4) **DI PROVVEDERE** ad impegnare al momento una somma di €.6000,00 per questa prima fase del giudizio.
- 5). **DI RENDERE**, vista l'urgenza del provvedimento in discussione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.



COMUNE DI CARINOLA
PROVINCIA CASERTA

=====
Settore Affari Generali
Piazza O. Mazza - 0823/734205 FAX:0823/939159

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE:

A.A. 99.

SERVIZIO INTERESSATO:

OGGETTO:

Preso l'atto della Legge di FIDUCIA
e gradimento del N. Giurista
Maurillo -

ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto


IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

FAVOREVOLE

Data

5/2/2015

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.

FAVOREVOLE

Data

5/2/2015

IL RESPONSABILE

Data della seduta

5-2-2015

La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta:
FIRME



Ore

13,00

DELIBERAZIONE N.

19

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonio Licciardi)

IL SINDACO
(Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi)

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. 82 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Li 02-02-2015

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____.

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.